Organismo Composizione della Crisi COA NAPOLI

Relazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art.9, comma 2 e comma 3 bis, legge 3 del 2012 - così come modificata dalla legge 176/2020

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del Piano del Consumatore (art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012)

Debitori: [redacted]) nato a Napoli [redacted] operatore ecologico in forze alla società [redacted]**a**, nata a Napoli [redacted]7, casalinga - coniugi in regime di comunione legale dei beni.

GESTORE DELLA CRISI: **Avv. Artigliere Ianniciello Giulio**, nato a Napoli il 30/01/1980 (RTGGLI80AF839C, PEC giulioartigliereianniciello@avvocatinapoi.legalmail.it), **e Avv. Giovanni Balletta,** nato a S.Maria a Vico il 14/03/1966, con studio in Napoli alla Via Scarlatti n.88, telefono/fax 0815544279, (BLLGNN66C14I233J, PEC: gioballi@certmail-cnf.it) iscritto all'Ordine degli avvocati di Napoli al n.34310.

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

PREMESSA 3

1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 (Legge 3/2012).....4

1.1. Qualità di consumatore.....4

1.2. Situazione di sovraindebitamento.....5

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.....14

2. Attivo.....14

2.1. Beni.....14

A. Immobili 14

B. Beni mobili 17

3. Piano proposto dal SIGNORA.....17

3.1. Attivo disponibile nel piano.....17

3.2. Proposta di pagamento ai creditori.....17

3.3. Piano rateale 21

4. Condizioni di meritevolezza del consumatore.....22

5. Fattibilità giuridica del piano.....23

5.1. Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di titolo di prelazione ipotecaria.....25

5.2. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori.....25

5.3. Tempo e percentuale di soddisfazione dei creditori nell'alternativa procedura di liquidazione Giudiziale.....25

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione e convenienza del piano..... 27

Attestazione 29

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

PREMESSA

I sottoscritti avv. Artigliere Ianniciello Giulio e Avv. Giovanni Balletta. iscritti all'Ordine degli avvocati di Napoli ai nn. _____ con studio in _____ alla Via _____ sono stati nominati dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Napoli , quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, come modificata dalla legge n. 176/2020 nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [redacted] , nato a [redacted] e dalla di lui coniuge [redacted], nata a Napoli il [redacted] entrambe residenti ivi alla [redacted]. Il sig. [redacted] è operatore ecologico in forze alla società [redacted], mentre la signora [redacted] è casalinga inoccupata (Debitori), che risultano qualificabili come consumatori come appresso verrà meglio specificato ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 3/2012 come modificata dalla l. n. 176/2020

I sottoscritti, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiarano e attestano preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non sono legati ai Debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non sono, parenti o affini entro il quarto grado dei Debitori;
- non sono legati al Debitore o alle società controllate dai Debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non hanno, neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, così come modificato dalla Legge n. 176/2020, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dai Debitori, il cui obbiettivo è quello di:

a) indicare delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore;
b) esporre le motivazioni per le quali il debitore non riesca a far fronte alle obbligazioni assunte;
c) esporre il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e consegnata dal consumatore a corredo della domanda;
d) indicare in via presunta i costi della procedura;
e) indicare il fatto che, ai fini della concessione dei finanziamenti, il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta di accordo come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute
- elenco dei beni di proprietà dei Debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della famiglia
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di NAPOLI

Tanto premesso

Gli scriventi espongono qui di seguito l'articolazione del piano proposto dal ricorrente e della propria relazione:

1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 (Legge 3/2012).

1.1. Qualità di consumatore.

[redacted] ed [redacted], coniugi in regime di comunione dei beni, hanno presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore. La legge 176/2020, pubblicata in G.U. , con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, reca la *" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori e alle imprese , giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19".* La legge 176/2020 introduce importanti novità in relazione alla legge sul sovraindebitamento (l.3/2012) prevedendo, in particolare, una definizione più estesa del concetto di "**consumatore",** sostituendo l'articolo 6 comma 2 lett b), L. 3/2012 e sancendo che deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale

, commerciale , artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l'eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.pa.) del titolo V del libro quinto del codice civile, **per i debiti estranei a quelli sociali.**

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza dei ricorrenti è derivata da obbligazioni che hanno la propria genesi in rapporti obbligatori non inferenti la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali, ma totalmente riconducibili a vicende familiari e personali come verrà meglio descritto appresso

1.2. <u>Situazione di sovraindebitamento.</u>

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Il Sig. [redacted] 56 anni, è un dipendente della società [redacted], padre di due figli, di cui uno con lui convivente, nati dal matrimonio con la signora [redacted] 54 anni, casalinga e disoccupata anch'essa ricorrente in questo procedimento con il coniuge [redacted]

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

<u>Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni</u>

<u>Evoluzione storica</u>

- **Nel 2000** il sig. [redacted] unitamente alla moglie [redacted] con la quale è coniugato in regime di comunione legale dei beni, acquistava l'immobile ad uso abitativo sito nel comune di Comune di Napoli [redacted] e precisamente: appartamento al piano secondo con accesso dalla porta a sinistra arrivando sul ballatoio delle scale di [redacted] di mq netti interni 69, della consistenza catastale di vani 3 e della superficie catastale di mq 91 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione STE, fg. 4, p.lla 92, sub. 9.

Il detto immobile è stato adibito ad abitazione familiare. Il prezzo di acquisto veniva pattuito in lire 32 milioni e pagato precedentemente all'acquisto nei modi di legge.

In effetti, il [redacted] al fine di acquistare il detto bene otteneva da un proprio familiare un prestito infruttifero per la somma di lire 90 milioni che veniva utilizzato sia per l'acquisto dell'immobile, sia per i lavori di adeguamento e di arredamento del bene stesso, impegnandosi a restituire tale somma con

pagamenti rateali, potendo contare sulle entrate derivante da rapporto di lavoro dipendente di circa 1.500 euro mensili.

- **Nel 2007** dovendo eseguire degli urgenti lavori di ristrutturazione del suddetto immobile e dovendo estinguere il saldo del prestito ottenuto dal suddetto familiare, l'istante, in uno al proprio coniuge, chiedeva ed otteneva dalla Micos Banca spa (oggi CheBanca! spa) un mutuo ipotecario fruttifero contratto per la somma complessiva di euro 70.000,00.

A garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile suddetto per l'importo di euro 105.000,00.
Il rimborso del mutuo veniva strutturato mediante elaborazione di un piano di ammortamento di 276 mesi (23 anni) a rata costante di euro 427,84.

- **Nel 2009** al fine di completare i lavori di ristrutturazione della casa familiare il sig. [redacted] chiedeva ed otteneva da Agos Ducato spa un prestito di euro 15.000;
- **Nel 2010** a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, connesse alla mancata percezione degli stipendi da parte del [redacted] il cui **datore di lavoro iniziava a non pagare con puntualità gli stipendi mensili e talvolta a non corrisponderli affatto,** esso Debitore era costretto a chiedere il rilascio di una carta di credito al consumo e un prestito personale di circa 15.000 (Findomestic) al fine di far fronte alle spese familiari e quelle connesse ai costi delle rate di mutuo e dei prestiti in essere.
- **Nel 2011** i prestiti contratti per fronteggiare la situazione di illiquidità che si era venuta a creare consentivano all'istante di pagare le rate di mutuo fino alla fine del 2011 fin quando il protrarsi dei mancati stipendi impediva al [redacted] una regolarità dei pagamenti con la banca mutuante, la quale azionava le procedure giudiziali di recupero del credito, fino alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuto ad inizio 2012.
- **Nel 2012** [redacted] riusciva a reperire un nuovo impiego lavorativo, che di fatto gli garantiva una costanza di entrate mensili rappresentate dagli stipendi provenienti da tale lavoro e, avendo tale evento datogli nuova linfa, esso istante, al fine di raggiungere salvaguardare l'espropriazione della propria abitazione, riusciva a definire un accordo transattivo con la banca mutuante circa il pignoramento (non trascritto) la quale concedeva il rientro in bonis del rapporto di mutuo, attraverso un piano di rientro con saldo delle rate scadute in un'unica soluzione (circa euro 7.000) con prosieguo del piano di ammortamento originario, rimodulato con rate di euro 300 mensili e termine finale fissato a giugno 2029.
- **Nel 2013** siccome al fine di reperire la somma da pagare in acconto previsto dall'accordo transattivo il [redacted] era stato costretto a contrarre un ulteriore

prestito con cessione del V° con la società Spefin, da rimborsare con rate mensili da euro 200,00, purtroppo ben presto le sue entrate lavorative, già impegnate dalle rate del mutuo, non gli consentivano di onorare con puntualità anche tutte le rate dei prestiti pregressi (Agos Ducato e Findomestic, quest'ultimo ceduto in seguito a Banca Ifis).

- **Nel 2017/2018** nel frattempo, nel vano tentativo di ripianare le debitorie contratte, il [redacted] era stato costretto a rinnovare il prestito con cessione del V° con la società Spefin, per la somma di euro 21.000 circa, con il quale era stato rimodulato il prestito già esistente. Ciononostante, la Banca Ifis, cessionario dei crediti di Findomestic (per il prestito e per la carta di credito), non accordava la richiesta di stralcio formulata dall'istante e decideva di promuovere ben due ricorsi monitori, sfociati in pignoramenti dello stipendio, tutt'ora in corso di esecuzione con relative trattenute (euro 500 mensili) sullo stipendio. Tali crediti venivano dalla Banca Ifis spa alla e Ifis Npl Investing s.p.a. (attuale creditrice). Considerato inoltre che l'auspicio di definire la debitoria oggetto di recupero giudiziale da parte di tale ultimo creditore si risolveva con un nulla di fatto, la somma ricevuta in prestito dalla Spefin (con rinnovo della cessione del V°) veniva utilizzata per sostenere le spese del figlio di esso istante che si accingeva a contrarre matrimonio ed avviarsi a costituire un proprio nucleo familiare.
- **Nel 2019 e fino ad oggi** considerato che le disponibilità reddituali del [redacted] venivano ridotte drasticamente a causa delle predette trattenute (cessione V° e pignoramento stipendio) per circa 700 euro mensili e visto che con estrema difficoltà esso istante è riuscito in ogni caso a pagare le rate di mutuo, scongiurando il pericolo dell'espropriazione della propria abitazione, il perdurare di tale situazione determina senz'altro la seria difficoltà (impossibilità) di sostenere le spese essenziali occorrenti per il proprio nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*".
Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.
A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nella seguente tabelle 1 e 2 sono indicate le informazioni sintetiche relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore.

Tabella : Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile
Prestiti – da terzi	*30.002,80*	**62,17%**	798,29
Cessione del quinto Chirografaria	*11.729,66*	**24,30%**	202,00
Tributi	6.984,52	**13,60%**	0,00
Sanzioni Civili	0	0	0,00
Carta di credito - tutte	0	0	0

IL DEBITO RESIDUO TOTALE ACCERTATO È PARI A € *48.726.91* CHE PESA MENSILMENTE CON UNA RATA MEDIA PARI A € 1.000,29.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella: Dettaglio situazione debitoria

Grado	Creditore	Rata Mensile	Importo debito residuo	% Banca Italia rata/reddito
Privilegio	1- Che Banca!	300,00	24.329,51	20%
Privilegio	2- Ifis NPL Servicing spa	498,29	5.673,29	33,27%
Chirografario	3- Spefin spa	202,00	11.729,66	13,48%
Privilegio	4- Comune Napoli		4.646,00	
Privilegio	5- Regione Campania/Campania		2.348,52	

Percentuale di incidenza del debito mensile sul reddito netto dei contribuenti **66,8%**

TOTALE DEBITI RESIDUI EURO 48.726,91 – con la PRECISAZIONE che i ricorrenti [redacted] seppur con enormi sacrifici, sono stati per lungo tempo ADEMPIENTI nei confronti degli Istituti finanziatori come informazioni crif raccolte e le risposte ottenute via pec dagli enti creditori

IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE DEBITORIA È ARTICOLATA:

- Debito verso CheBanca! Spa - Privilegio

Il mutuo in questione veniva stipulato nel 2007, per la somma originaria di euro 70.000, il cui piano di rimborso veniva strutturato dalla banca mediante elaborazione di un **piano di ammortamento di 276 mesi (23 anni) a rata costante di euro 427,84 calcolata al TAN del 4.350%, all'epoca vigente e suscettibile di variazione.**

A garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile suddetto per l'importo di euro 105.000,00.

Tale mutuo vedeva come contraenti i coniugi [redacted] (quest'ultima priva di redditi ma datrice d'ipoteca quale comproprietaria dell'immobile compravenduto).

Abbinata al detto mutuo era stata imposta la stipula di un contratto assicurativo del rischio vita e del rischio danni, il cui premio veniva distribuito nel piano rateale di cui al mutuo medesimo.

Dopo le prime 42 rate di rimborso, dalla rata n. 43 in scadenza il 05/10/2010, il mutuo veniva risolto, con decadenza del beneficio del termine, seguito del quale veniva attivata procedura esecutiva immobiliare (nel 2012) e che in virtù di sopraggiunti accordi veniva ripristinato, con il pagamento delle rate scadute (circa euro 7.000) e la rimodulazione del piano di ammortamento e riduzione della rata ad euro 300 mensili, pur mantenendo la originaria scadenza fissata al 05/06/2029.

Della somma originaria data a mutuo, [redacted] ha provveduto a tutt'oggi (dalla rata 1 alla 175 con scadenza 5/10/2021) al pagamento della complessiva somma di euro 56.000, circa, quindi circa l'80% della somma mutuata (70.000). In atti risulta versato piano di ammortamento con l'annotazione dei versamenti

eseguiti e quelli da eseguire. Attualmente (alla data del 5/12/2021) residua un credito in favore della banca di euro 24.329,51.
Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo tale credito è da considerati **in privilegio** secondo l'ordine di preferenze e gradi di privilegio previsti per legge.

- **Debito verso Comune di Napoli**

Nei confronti del Comune di Napoli il Debitore risulta avere i seguenti debiti:

- *tares* 2013 euro 641,00
- *tari 2014* euro 611,00
- *tari 2015* euro 580,00
- *tari 2016* euro 610,00
- *tari 2017* euro 558,00
- *tari 2018* euro 421,00
- *tari 2019* euro 417,00
- *tari 2020* euro 495,00
- *tari 2021* euro 313,00

e così per un totale di euro **4.646,00** come da comunicazione di precisazione del credito ricevuta via pec e versata in atti.
Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo tale somma è da considerati **in privilegio**.

- **Debito verso Regione Campania e concessionario della riscossione RTI Municipia spa**

Nei confronti del Comune di Regione Campania (concessionario riscossione Municipia spa) il Debitore risulta avere i seguenti debiti:

- *tasse auto dal 2014 al 2021 (veicolo Tg. DH665EL) = euro 1.621,05*
- *tasse auto 2007 (veicolo Tg. AC405EP) = euro 189,87*
- *tassa auto 2011 (motociclo Tg. BF78466) = euro 37,95*
- *tassa auto 2015 (motociclo Tg. DB97450) = euro 33,07*

e così per un totale di euro 1.881,94 come da precisazione del credito in atti. **Nessun debito a nome della sig.ra** [redacted]
Si precisa che a detta somma si aggiungono (sempre di competenza della Regione Campania) le seguenti somme relative a tributi in affidamento per la riscossione al concessionario RTI Municipia spa :

- *tassa auto 2013 (veicolo Tg. DH665EL) euro 302,37*
- *tassa auto 2014 (veicolo Tg. DH665EL) euro 240,00*
- *spese/oneri concessionario relative alla riscossione coattiva per insinuazione al passivo euro 154,94*

e così per un totale di euro 697,31 **come da precisazione inviata dal detto concessionario precisando che il credito viene ridotto** *di euro 230,73, in quanto riferita a tassa auto 2014 già inclusa nel conteggio indicato dalla Regione Campania; sicchè detratta la detta somma il credito ammesso è pari ad euro* 466,58.
E così per un totale complessivo di euro 2.348,52.
Ai fini del trattamento del credito nel Piano/Accordo tale somma è da considerati in privilegio.

- **Debito verso Ifis NPL Servicing S.p.A.**

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Il Debitore nel 2010 chiedeva ed otteneva dalla Findomestic spa un prestito fruttifero di circa 15.000,00 ottenendo dalla medesima finanziaria una carta di credito al consumo (con limite fino a 5.000 euro).
Nei confronti della detta finanziaria il Debitore, per le ragioni suesposte, non ottemperava al pagamento puntuale di tutte le rate mensili, sicchè si determinava la risoluzione dei rapporti ed il passaggio in sofferenza del credito (si cfr. estratto CR Banca Italia) che pertanto veniva ceduto alla Banca Ifis spa.
Quest'ultima pertanto attivava il recupero giudiziale della somma a suo credito, mediante i seguenti giudizi:

- **R.E. 17475/17 pignoramento presso terzi Tribunale Napoli, per un totale di euro 12.876,69.**
- **R.E. 9675/18 pignoramento presso terzi Tribunale Napoli, per un totale di euro 7.427,90.**

Tali crediti sono stati ceduti alla IFIS NPL Servicing spa, e risultano riscossi quanto al primo in misura integrale, quanto al secondo in misura di euro 2.000 circa, **residuando pertanto una cifra di euro 5.673,29.**
Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo è da considerarsi **in chirografo.**

-Debito verso Spefin S.p.A.

Tra Spefin Finanziaria spa e il Sig[redacted] è in essere un rapporto di mutuo verso cessione del quinto dello stipendio, per un capitale montante iniziale di euro 21.816,00, costituito con il contratto n.17012467; il piano di ammortamento concordato si compone di n. 108 rate mensili di euro 202,00 ciascuna alla data odierna il prestito risulta regolarmente pagata alle scadenze pattuite (fino alla rata 48) ed il residuo ammonta ad euro ***11.729,66*** *(comprensivo della quota interessi)*, come da precisazione e piano ammortamento fornita dal creditore.
Va, altresì, rilevato che già con l'emendamento inserito nel D.L. 137/2020 (convertito in L. 176/2020), è stato considerevolmente modificato il testo di legge 3/2012, secondo cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, è stato previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis, che i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione, TFR) possono esser risolti con l'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore e che le relative somme possono così entrare a far parte della massa attiva della procedura, sussistendo sempre la possibilità che, il debito, già oggetto di soddisfacimento attraverso la cessione, possa essere falcidiato nell'ambito del piano o dell'accordo.
Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo è da considerarsi **in chirografo.**

SITUAZIONE REDDITUALE

Tabella : Serie storica dati reddituali annuali personali

	Reddito Anno 2018	Reddito Anno 2019	Reddito Anno 2020
DIPENDENTE[redacted]	21.559,55	21.738,12	22.025,33

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella : Dati Reddituali su base mensile anno 2021

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.500,00
A) Totale Reddito Mensile	**1.500,00**

Tabella : Spese medie mensili anno 2021

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.060,00

DETTAGLIO SPESE MEDIE MENSILI

Spese alimentrari	400					
Abbigliamento e calzature	50					
Ricreazione e cultura	40					
Utenze	250					
Spese auto e trasporti	50					
Telefoni cellulari	20					
Servizi sanitari e farmaci	30					
cauburanti e spese locomozione	100					
Scuole , Università	0					
Mobili , articoli per la casa	20					
varie	100					
trattenute e rate mese						
TOTALE	**1.060,00**					

Tabella Rapporto Rata Reddito Attuale

Va specificato che i signori [redacted] sono fumatori e che nella voce generica "altro" è stata quantificata la spesa relativa.

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 66,8%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 127,72%.

Si sottolinea , a conforto della buona fede e della solvibilità della ricorrente , come dimostrato anche dalle visure della centrale allarme Rischi della Banca d'Italia e dalle visure crif versate in atti, che, nonostante le gravi difficoltà finanziarie e familiari , seppur ricorrendo frequentemente a provvidenze di amici, parenti e

caritas parrocchiale nel corso del tempo , i coniugi [redacted] hanno sempre cercato disperatamente soluzioni finanziarie, spesso umilianti, per ottemperare al pagamento delle rate dei singoli prestiti anche se non sempre secondo le scadenze prefissate dei debiti contratti finora.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte

Si premette doverosamente che a tutt'oggi i ricorrenti sono assolutamente adempienti nei confronti dei propri creditori, poiché hanno sempre provveduto al regolare pagamento di ogni rata dei prestiti contratti. Tuttavia va precisato che il regolare adempimento delle rate finora pagate è frutto unicamente di un forte senso morale del dovere e della forza della disperazione, dettata dalla condizione di solitudine in cui versa , che hanno spinto gli stessi a provvedere alla provvista finanziaria necessaria, seppure ricorrendo a seri sacrifici personali , a provvidenze di vario tipo presso propri familiari e , talune altre volte, utilizzando anche le stesse fonti di finanziamento per far fronte ai pagamenti correnti.
Ciò detto, si impone una seria valutazione sullo stato di grave disagio e sulle ragioni che determineranno l'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, rispetto alle quali un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.
Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.
Tale rapporto è risultato pari al 66,8% come da tabella soprastante.
Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.
Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.500,00 e le spese pari a € 1.060,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo famigliare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, stimando prudenzialmente l**a soglia di tranquillità finanziaria per affrontare il piano decritto e proposto in seguito in euro 440,00 euro mensili circa.**
In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.
Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.
Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal

consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013.

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito. (!)

Nella fattispecie gli Istituti erogatori erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Inoltre, si tenga presente che il **comportamento irresponsabile** tenuto da parte degli enti finanziatori nella vicenda in parola, emerge "plasticamente" all'esito della considerazione della scriteriata erogazione degli anni 2007 e 2013 da parte delle società Findomestic spa e Spefin spa , le quali , nel disattendere completamente le più elementari regole di valutazione del merito creditizio della richiedente, hanno erogato n. 2 finanziamenti di non agevole restituzione con un inevitabile appesantimento della già precaria situazione finanziaria del ricorrente, **PROVOCANDO rovinosamente in danno dello stesso** un' esposizione di scadenze mensili per ulteriori euro 500,00 (circa) , che si sommavano alle rate mensili in corso di pagamento all'epoca dei fatti già ammontanti a circa 427,00 euro .

Come graniticamente ritenuto, il criterio per la valutazione del merito creditizio è quello del calcolo da effettuarsi avendo come riferimento l'importo - soglia dell'assegno sociale e l'elemento della composizione numerica del nucleo familiare. **Tale principio algebrico - matematico si qualifica come criterio ermeneutico, minimo e "necessario" , che deve sottendere alla corretta gestione dei rapporti creditizi , evidenziando a tale fine, come lo stesso legislatore abbia ,sintomaticamente, previsto all'art 4 ter lett. e della legge 176/2020 , l'indicazione NECESSARIA ad opera dell'OCC del fatto che , ai fini della concessione del finanziamento , il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita , in relazione al suo reddito disponibile. Ciò ad evidenza della stringente necessità di porre un freno alla deprecabile realtà che si è consolidata nella prassi operativa degli Enti finanziatori, che troppe volte, come nel caso di specie, disattendono gli approcci di responsabile lending determinando così fenomeni di CREDITO PREDATORIO.**

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito una tabella con l'indicazione dei criteri di calcolo del merito creditizio che la soc Spefin spa avrebbe dovuto correttamente adottare nel 2013

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" **La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio**		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		**€ 1.500,00**
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	**2013**	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	**€ 479,16**	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale **(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)**	**4**	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico **Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)** **compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate** link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	**2,96**	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		**€ 1.418,31**
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizion	**€ 800,00**	
Residuo reddito disponibile mensile **(A_B_C)**		**-€ 718,31**
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		**-€ 718,31**
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		**2,32%**
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		**12**
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		**30**
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		**-€ 186.174,18**
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data		**€ 12.120,00**
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		**NO**
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

Va infine evidenziata la novella previsione innovativa (applicabile al caso di specie) della figura del "creditore processualmente sanzionato". Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012 come modificato dall'art. 4 ter della Legge 176/2020, e cioè il Debitore:

a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
f) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
g) alla luce dei fatti ut supra esposti non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
h) ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. 3/12.

2. Attivo

2.1. Beni.

A. Immobili

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima **fondati sul presumibile valore di realizzo,** tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Il patrimonio immobiliare dei debitori è relativo ad un APPARTAMENTO al piano secondo con accesso dalla porta a sinistra arrivando sul ballatoio delle scale di [redacted] di mq netti interni 69 (superficie rilevata in sede di sopralluogo), della consistenza catastale di vani 3 e della superficie catastale di mq 91 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli sotto l'intestazione [redacted] in regime di comunione dei beni, alla Sezione STE, fg. 4, p.lla 92, sub. 9.

Il Debitore ha incaricato il CTP Giuseppe Argiuolo, Consulente immobiliare - REA: CE-314170 per una relazione tecnica estimativa dell'immobile di cui sopra, che si allega.

Secondo le valutazioni in perizia, il predetto cespite è regolarmente trasferibile stante le effettuate verifiche, ferma restando la necessità di ottemperare alla regolarizzazione urbanistiche e catastali nel rispetto della normativa in vigore, ed ovviamente considerando che sullo stesso sono iscritte trascrizioni pregiudizievoli, rappresentate dalla ipoteca relativo al mutuo.

Ciò detto, con riferimento al valore di mercato attribuibile al bene, si osserva che quella in perizia, cui si rinvia, trattasi di una valutazione da effettuarsi in via prospettica con l'utilizzazione dei noti indici che sono alla base dei principi di estimo.

In particolare la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue, come fine, non la determinazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali.

Il Debitore nella consapevolezza di essersi affidato a professionista qualificato e precisamente al dott. Argiuolo (*che nei propri elaborati applica il più probabile valore di mercato adottando il procedimento "sintetico-comparativo", che si effettua sulla base dei prezzi di mercato di beni simili per caratteristiche e destinazione*) rileva che in tal perizia è stata altresì effettuata un'interrogazione all'OMI Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate (primo semestre 2020 -ultimo dato disponibile ad oggi) nonché interpellando Agenzie Immobiliari di zona, dal cui confronto sono emersi i seguenti valori:

VALORI MEDI ZONA (€/MQ)			
APPARTAMENTI	MIN	MAX	MED

AGENZIA DELLE ENTRATE	1150	1750	1450
AGENZIE IMMOBILIARI	750	1050	900
MEDIA			1175

Tale dunque è il valore al mq del bene, sicché vi sarebbe una valutazione venale del bene, sulla scorta dei meri parametri statistici, di euro 76.000, sebbene il valore venale predetto dovrà essere adeguato applicando i defalchi dei costi per l'eliminazione dei vincoli urbanistici/catastali (pari a circa 2.500), per l'eliminazione delle iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli, oltre ad applicare le riduzioni che si verificherebbero nell'ipotesi di vendita tramite asta giudiziaria, giungendo quindi ad un valore venale adeguato, al terzo ribasso d'asta, di euro 31.007,81, così come riportato nella **Tabella n. 4** di seguito riprodotta, mutuata dalla perizia estimativa in esame.

VALORE VENALE IN CONSULENZA	**76.000,00**
Oneri di regolarizzazione urbanistica e catastale	2.500,00
Vincoli ed oneri non eliminabili dalla procedura esecutiva (sequestro conservativo) 10 % valore venale	0,00
Spese condominiali insolute	0,00
Valore presunto di stima prezzo base asta giudiziaria	73.500,00
Prima riduzione per vendita forzata 25%	18.375,00
Prezzo offerta minima	55.125,00
Seconda riduzione per vendita forzata 25%	13.781,25
Prezzo offerta minima	41.343,75
Terza riduzione per vendita forzata 25%	10.335,94
Prezzo offerta minima	31.007,81
VALORE VENALE ADEGUATO	**31.007,81**
Quarta riduzione vendita forzata 25%	7.751,95
Prezzo offerta minima	23.255,86
Quinta riduzione per vendita forzata	5.813,96
Prezzo finale offerta minima	**17.441,89**

B. Beni mobili

Beni mobili registrati

Il sig.[redacted] è intestatario di un solo veicolo (Tg. DH665EL) che come si evince dall'ispezione Pra allegata risultata ormai datato e fuori mercato, oltre a versare in pessime condizione, aggiungendo che sul medesimo grava addirittura un "fermo amministrativo" attivato dal concessionario, costringendo esso ricorrente, per i piccoli spostamenti locali, a chiedere in prestito una vettura messa a disposizione da un suo familiare. La sig.ra[redacted]vece non è titolare di alcun veicolo.

Beni mobili

L'istante possiede arredi della casa coniugale per un valore approssimativo di euro 500,00. Di fatto trattasi di beni con scarsissima prospettiva di liquidazione.

Conti correnti

Il Debitore risulta titolare di un conto corrente (carta postepay evolution n. 5333.1710.9310.7478) presso Poste Italiane spa, con saldo ad oggi pari ad euro "0" e di un libretto di risparmio postale (n. 1-1124838887) di un conto corrente presso BNL spa, con saldo ad oggi pari ad euro 305,39; somme, queste, in ogni caso variabili e suscettibili di ridursi ulteriormente viste le esigenze relative al sostentamento del proprio nucleo familiare.

CREDITI FUTURI

Trattamento fine rapporto	17.000

3. Piano proposto dal ricorrente.

3.1. Attivo disponibile nel piano.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente secondo un'obiettiva valutazione, l'attivo disponibile nel piano è rappresentato secondo i valori riportati in tabella:

Valore stimato del patrimonio immobiliare	31.007,81
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Stipendio netto mensile HDI NARDI HOLDING spa	1.500,00

3.2. Proposta di pagamento ai creditori

A fronte di un debito residuo di euro **48.726,91** il ricorrente in uno alla di lui coniuge intende sottoporre all'attenzione del Giudice un piano di consolidamento con una **proposta per euro 37.000,00, che in aggiunta alle spese prededucibili di procedura per compensi del gestore della crisi e del legale dei ricorrenti pari a euro 5.970,14, consolidando un debito a carico dei coniugi[redacted] per complessivi euro 42.970,14. Il pagamento del consolidamento proposto potrà avvenire in numero mesi 96 a decorrere dal 31/03/2022 con un impegno medio mensile di euro 440,00 circa – tranne l'ultima rata che sarà pari a euro 670,14 -, a fronte delle attuali scadenze mensili per euro 1.000,00, che renderebbe sicuramente più decorosa e dignitosa la condizione di vita della ricorrente tenuto conto degli indici Istat per le famiglie di 2 persone, come quelle del debitore, relative al Mezzogiorno, il cui valore di soglia di povertà per l'anno 2020 è pari ad € 1.375,68 mensili.**

Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento (1.105,00).
In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, lo stesso propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nella Tabella 3, una proposta di Piano (o Accordo) articolata, come detto, nella forma che non prevede la falcidia del credito ipotecario (ma solo la moratoria) e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa del Debitore (e dei terzi assuntori) nell'importo designabile alla procedura, al netto di quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia.
Si precisa che il pagamento **dei crediti privilegiati relativi: a) al creditore Che Banca! Spa per mutuo ipotecario; b) Regione Campania per Tasse auto; c) Comune di Napoli per Tari; d); e) Banca Ifis NPL spa per pignoramenti sullo stipendio avverrà in misura pari al 100 %** del debito originario, mentre e il pagamento **dei creditori chirografari nella misura del 3,95 %** del debito originario. Di seguito le tabelle di sintesi e di dettaglio della proposta

Tabella : SINTESI PROPOSTA

Totale Debito Prima del Piano	48.726,91	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	11.726,91	24,07%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	37.000,00	CIRCA

Tabella : Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.500,00
B- Spese mensili	1.060,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.000,00	450,00 circa
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	67,83%	30%
Reddito mensile per spese (A-C)	603,91	1.060,00

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Tabella : DI SINTESI DELLA PROPOSTA DEL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO

Debito	Grado	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
CHE BANCA! SPA	privilegiato	24.589,54	**100,000%**	**24.329,51**	0,000%
IFIS NPL SPA	privilegiato	5.673,29	**100,000%**	**5.673,29**	0,000%
SPEFIN SPA	chirografario	11.729,66	**3,95%**	**463,33**	96.05%
COMUNE DI NAPOLI	privilegiato	4.646,00	**100,000%**	**4.646,00**	0,000%
REGIONE CAMPANIA	privilegiato	2.348,52	**100,000%**	**2.348,52**	0,000%

Tabella : PROSPETTO SINTETICO CONSOLIDAMENTO DEBITI

Debito - Grado	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
MUTUO Che Banca spa! **(privilegiato)**	**Che BANCA! SPA**	24.329,51	82	31/05/2023	296,70
PIGNORAMENTO V^ **(privilegiato)**	**IFIS NPL SPA**	6.158,77	82	31/05/2023	69,18
PRESTITO PERSONALE **(Chirografario)**	**SPEFIN BANCA SPA**	463,33	82	31/05/2023	5,65
Tributi **(privilegiato)**	**COMUNE DI NAPOLI**	4.646,00	82	31/05/2023	56,65
TASSE POSSESSO **(Privilegiato)**	**REGIONE CAMPANIA**	2.348,52	82	31/05/2023	28,64

TOTALE RATA MENSILE POST OMOLOGA 456,82 circa

A precisazione della tabella di sintesi sopra riportata si specifica che le prime 13 rate mensili e parzialmente la 14^ a composizione della crisi, i debitori provvederanno a pagare le spese e i compensi di procedura in

prededuzione a decorrere dal 30/04/2022 e fino al 31/05/2023 per poi iniziare il piano prospettato di residue n. 82 rate a decorrere dalla stessa 14^ scadenza del 31/05/2023. A tale fine di precisa che la 14^ rata sarà in parte destinata al saldo definitivo delle spese in prededuzione e in parte per il piano di ammortamento dei debiti consolidati

4. Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Sulla meritevolezza del ricorrente, come chiaramente emerge dalle premesse descrittive della genesi della situazione di sovraindebitamento, si esclude qualsiasi ipotesi di colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni oggetto del presente piano. Nemmeno si ravvisano comportamenti che sul piano eziologico abbiano consapevolmente e deliberatamente determinato la sua grave situazione finanziaria. Sta di fatto che i ricorrenti:
-hanno stipulato contratti di finanziamento per provvedere alle necessità della propria famiglia. Si osserva che all'epoca della stipula del contratto di mutuo il sig.[redacted] (e la di lui coniuge) era certamente in grado di poter adempiere alle rate di mutuo, potendo contare sulle entrate da lavoro dipendente, mentre quanto ai prestiti contratti successivamente al fine di consolidare le precedenti debitorie e garantire il sostentamento della propria famiglia,
Or bene, è evidente che lo stato di crisi economica vissuta dal Debitore ha avuto la sua scaturigine nella contrazione delle entrate lavorative (mancata percezione stipendi) a partire dal 2010, epoca in cui lo stesso cessava l'attività di impresa sin a quel tempo svolta.
Ai fini della valutazione della diligenza dell'odierno Debitore nell'assunzione delle obbligazioni sopracitate, considerata la natura delle stesse, aventi tutte carattere continuativo e un contenuto che si è mantenuto immutato nel tempo in quanto basate su piani di rimborso rateali (v. mutuo, v. prestiti e carte di credito), si osserva che la condotta assunta dal sig.[redacted] non incide sul giudizio in argomento, fermo restando che lo stesso, sia all'epoca del mutuo che negli anni in cui venivano contratti gli ulteriori debiti con le finanziarie, disponeva di redditi tali da poter garantire gli impegni assunti.
Diversamente, si ritiene di maggior rilevanza la modifica sul piano soggettivo del debitore e quindi l'andamento nel tempo delle sue capacità reddituali.
Sul punto, come detto, il sig. [redacted] poteva contare di un reddito (da lavoro dipendente) grossomodo fisso fino al 2009 mentre per i due anni successivi (2010/2011), è stato danneggiato dal mancato pagamento degli stipendi del precedente datore di lavoro.
Dagli anni a seguire, come suesposto, benché il sig[redacted] era riuscito a reperire un nuovo impiego lavorativo più stabile e costante sulla regolarità dei pagamenti mensili degli stipendi (a tutt'oggi) la situazione debitoria si era inevitabilmente compromessa, atteso che oltre al mutuo (ripristinato) ed al prestito per i lavori di ristrutturazione della casa, si erano aggiunte ulteriori debitorie per i prestiti ricevuti da altre finanziarie i quali si erano resi necessari per far fronte alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia e per consolidare le precedenti debitorie.

Si tenga conto che, nel frattempo, il sig[redacted] ha sostanzialmente cercato di assolvere –con notevoli sacrifici propri e del proprio nucleo familiare- al pagamento delle rate di mutuo, ripristinato, (euro 300 al mese circa) considerato che neppure avrebbe potuto contare sull'apporto della moglie che, di fatto, era dedita alla crescita del figlio e che, in ogni caso, non è stata in grado di reperire un impiego lavorativo tale da consentirle contemporaneamente la cura e l'assistenza al figlio, all'epoca minore.

5. Fattibilità giuridica del piano

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico (dati relativi ai **debiti in essere**) la **percentuale di soddisfazione del 20% per i crediti chirografari e del 100% per i crediti muniti di privilegio.**

Va precisato che il ricorrente intende sottoporre all'attenzione del Giudice un piano di consolidamento che tenga conto del valore di liquidazione dell'unico bene immobile di cui dispone , nonché della reale possibilità di esecuzione sul credito futuro del quinto dello stipendio che avrebbero i singoli creditori procedenti , attraverso la formulazione di una **proposta per euro 37.000,00 in numero 82 mesi a decorrere dal 30/04/2023 con un impegno medio mensile di euro 450,00 circa**, **a fronte delle attuali scadenze mensili per euro 1.002,00, che renderebbe sicuramente più decorosa e dignitosa la condizione di vita della ricorrente** .

Come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, si fa sommessamente notare che con autorevoli pronunciamenti espressi in merito, "...omissis.... *che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari proposta, deve essere svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori. Consegue che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi...* ".

In base all'esperienza degli scriventi in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. In ogni caso, va precisato che il valore attribuito al patrimonio immobiliare del ricorrente, è un valore di realizzo pari a euro **31.007,81, così come meglio esposto nella tabella di descrizione dell'attivo**

Si precisa che prima della decorrenza del piano di composizione della crisi proposto, il ricorrente pagherà le spese della procedura in prededuzione come esposto in tabella. La proposta di consolidamento in oggetto pari a euro **37.000,00** è evidentemente migliorativa rispetto al valore di realizzo scaturente all'esito dell'ipotesi alternativa liquidatoria. La proposta nel concreto prevede, a fronte di un debito residuo di euro 70.754,73, il pagamento **del credito privilegiato in misura pari al 100 %** del debito originario, nonché il pagamento **dei creditori chirografari nella misura del 3,95 %** del debito originario.

5.1. Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di titolo di prelazione ipotecaria.

Su tale titolo va evidenziato che dall'esame della situazione debitoria della ricorrente non risultano iscritte formalità di prelazione ipotecaria.

5.2. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

La percentuale di soddisfazione proposta nel piano è del 20% per i crediti chirografari e del 100% per i crediti muniti di privilegio.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento cosi come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);

- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi in conseguenza al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, i sottoscritti GESTORI DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTANO

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Napoli 04/02/2022

Con osservanza

AVV. Giulio Arrigheto Iannielello

AVV. Giovanni Balletta

BALLETTA GIOVANNI
Avvocato
04.02.2022 17:32:56 UTC

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Check list
Provvedimento Nomina Gestori	x
Copia Carta identità e codice fiscale	x
Certificato di Stato di Famiglia	x
Certificato di residenza	x
Certificazione del Redditi ultimi tre anni	x
Copia Ultime Busta Paga	x
Copia Busta paga terzo assuntore	
Copia Atto Compravendita Immobile	x
Ispezione ipotecaria RRII	X
Perizia immobile	x
Copia Libretto postale	x
Estratto conto bancario	x
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	x
Certificazione CAI Banca D'Italia	x
Crif	x

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

CTC	
Copia Contratti di finanziamenti	x
Copia Estratto conto Carta di credito	x
Visure ACI	x
Autocertificazione Elenco Spese Familiari	x
Precisazioni del Credito	x

Tribunale di Napoli

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento r.g. 05/2022

G.D. DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
UDIENZA 30/06/2022 ORE 12:00

Attestazione della integrazione della proposta di Piano del consumatore dei sovraindebitati [redacted]) ed [redacted])

Il sottoscritto avv.Giovanni Balletta, professionista nominato dall'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli quale Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento richiesta da Casanova Francesco ed Esposito Luisa,

premesso

- che la procedura in esame pende dinanzi al Tribunale di Napoli -G.D. Dr.Feo, rg.n.5/2022 PDCC- per l'udienza del 30/06/2022;
- che nelle more della fissazione dell'udienza per l'eventuale omologazione del Piano il debitore [redacted] effettuava ulteriori versamenti mensili alla creditrice IFIS Npl Servicing Spa, sicché la debitoria complessiva diminuiva rispetto a quella indicata nella proposta originaria;
- che l'avv. Francesco Paolo Russo, alla luce della precisazione del credito resa da ADER a questo gestore a mezzo pec in data 07/04/2022 ed all'esito del provvedimento reso dal GD Dr.Feo all'udienza del 19/05/2022, provvedeva ad integrare la proposta di accordo includendovi i crediti non prescritti e la comunicava allo scrivente gestore in data 27/05/2022;
- che il piano rimodulato prevede:

a) un aumento della somma offerta ai creditori dagli € 37.000,00 della prima proposta

agli **€ 39.000,00 di quella attuale**;

b) l'aggiunta di tre rate, che quindi passano dalle originarie n.82 a n.85 da € 459,00;

c) il riconoscimento nella predetta somma degli **interessi per € 1.000,00** a compensazione del prolungamento ultrannuale del pagamento dei crediti privilegiati non prescritti;

- che, pertanto, nella rimodulazione della proposta di accordo i debitori propongono una soluzione di pagamento più satisfattiva per i creditori rispetto all'ipotesi di espropriazione forzata in danno di essi debitori, permanendo anche nel piano modificato la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati ed ipotecari;

esprime giudizio positivo sul Piano del Consumatore modificato in data 23/05/2022 dagli istanti [redacted] ed [redacted] dovendosi ritenere completa la documentazione depositata e l'attendibilità dei dati forniti direttamente dai debitori e comprovati dai riscontri forniti dai creditori, nonché avendo considerato la ragionevole certezza della continuità del lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato del sig [redacted] ai fini della sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori per € 459,00 mensili. Attesta, pertanto, che il Piano del Consumatore come rimodulato in data 23/05/2022 risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta in maniera corretta e vera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e propone una soluzione di pagamento soddisfacente per tutti i creditori, seppure in via parziale per i creditori chirografari, rispetto all'alternativa ipotesi di espropriazione forzata.

Con osservanza

Napoli 27 maggio 2022

Il Gestore della Crisi
avv.Giovanni Balletta

GIOVANNI BALLETTA
Avvocato
29.05.2022
05:44:13 UTC